



Prot. n. 62828 del 14 ottobre 2011

Circolare n. 29 / 2011

AL PERSONALE DOCENTE e RICERCATORE
AL PERSONALE TECNICO e AMMINISTRATIVO
AI PRESIDI
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: benefici conseguenti al collocamento a riposo.

Cari Colleghi,

vi informo che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 14 e 30 settembre 2011, hanno deliberato di adottare, per il biennio accademico 2011/13, alcune misure organizzative al fine di favorire il completamento delle attività di ricerca e di formazione in corso di svolgimento da parte del personale che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240¹, cesserà dal servizio a partire dal 1° novembre dell'anno in corso.

In particolare, ai professori e ricercatori collocati a riposo nel biennio sopracitato sono concessi, previa [richiesta](#) vistata dal Direttore del dipartimento:

- a) *l'accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari,*
- b) *la casella di posta elettronica presso unifi,*
- c) *l'uso di un posto studio da individuarsi d'intesa tra facoltà e dipartimenti, tenendo conto dell'attività di ricerca o didattica ancora in corso".*

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, fatte salve diverse disposizioni ministeriali, ai professori e ricercatori collocati a riposo nel biennio sopracitato, previa domanda al Direttore del Dipartimento, è consentito:

- continuare a far parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione;
- mantenere la responsabilità scientifica di progetti di ricerca in corso, coordinare e dirigere le attività propriamente legate alla ricerca, mentre la gestione amministrativa e finanziaria deve essere affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca.

Al personale tecnico e amministrativo che partecipa attivamente al gruppo di ricerca al momento del pensionamento, previa [istanza](#) controfirmata dal Responsabile dello stesso gruppo, può essere concesso dal Direttore del Dipartimento, oltre a quanto previsto ai punti a) e b), l'accesso alla strumentazione e ai locali del Dipartimento, al fine di collaborare alla ricerca in atto per il biennio 2011/2013.

¹ Art. 25 L. 240/2010 (*Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*)

L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Ricercatore

In ordine alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, il predetto personale dovrà aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall'Ateneo. Il premio del valore di 4 euro annuali deve essere versato sul conto corrente postale n. 2535 intestato all'Università di Firenze, tenendo presente che i versamenti si riferiscono ai periodi dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo. Il Direttore del Dipartimento avrà cura di verificare l'avvenuta adesione alla polizza.

Cordialmente

f.to IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi